

Repertorio

n.

del



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per Lazio

Abruzzo e Molise

Contratto – in forma di pubblica amministrativa – per l'affidamento in concessione del Servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. Sopravvitto) dei detenuti e internati da eseguirsi negli Istituti penitenziari per adulti situati nell'ambito delle Regioni Lazio Abruzzo e Molise -Lotto .... ai sensi dell'art. 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dell'art. 12, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Periodo contrattuale della concessione: 5 (cinque) anni.

L'anno ----- il giorno ----- del mese di ....., in Roma , nella sede del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Lazio Abruzzo e Molise, in Via San Francesco di sales nr.35, avanti a me

Ufficiale rogante, delegato al ricevimento dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria, sono presenti:

1) il/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Funzionario/Dirigente, in qualità di rappresentante del suddetto Provveditorato Regionale, in forza del provvedimento di delega n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato agli effetti del presente Contratto, in

\_\_\_\_\_ presso la sede del suddetto Provveditorato Regionale, (d'ora in avanti Amministrazione Concedente);

E

2) il/la Sig./Sig.ra ....., nato/a a ....., che interviene al presente

	Contratto nella sua qualità di legale rappresentante/amministratore	
	unico/amministratore delegato della..... ...(d'ora in avanti	
	“Concessionario”), iscritta al Registro delle Imprese della Camera di	
	Commercio di ..... al n....., a ciò debitamente autorizzato come	
	risulta dal certificato della Camera di Commercio – Registro delle	
	Imprese di ....., acquisito in data__, documento che rimane agli atti	
	dell'Amministrazione contraente;	
	è stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che i	
	Signori sopra identificati hanno la piena facoltà di rappresentare e	
	impegnare, rispettivamente, l'Amministrazione contraente e l'impresa.	
	Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver	
	rinunciato, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,	
	<b>PREMESSO:</b>	
	che con determina a contrarre n. .... del ..... è stato disposto di dare	
	avvio ad una procedura aperta dematerializzata, ai sensi del combinato	
	disposto degli articoli 60, 95, 164 e 173, D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016	
	(codice dei contratti), previa pubblicazione di un Bando di gara del.....,	
	finalizzata all'affidamento della concessione del servizio di vendita di	
	generi extra-vitto (c.d. Sopravvitto) per detenuti ed internati (in seguito	
	anche ristretti), da eseguirsi negli Istituti penitenziari per adulti situati	
	nell'ambito delle Regioni Lazio Abruzzo e Molise - periodo contrattuale	
	della concessione: 5(cinque) anni; totale Lotti funzionali: n. 6 (sei) -,	
	mediante aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente	
	più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del	
	combinato disposto degli articoli 60, 95, 164 e 173 del Codice dei	

	contratti;	
	che in esecuzione di quanto precede, si è dato corso alla pubblicazione	
	degli atti di gara sul profilo dell'Amministrazione....., nonché con	
	bando n....del....;	
	che sulla base della predetta gara, svoltasi in forma dematerializzata su	
	piattaforma ASP messa a disposizione da CONSIP, la Commissione	
	giudicatrice che ne ha presieduto le operazioni ha proposto in data .....	
	quale migliore offerente e, quindi, aggiudicatario relativamente al Lotto n.	
	... – Istituti penitenziari di..... – l'operatore economico .....,	
	avendo quest'ultimo totalizzato un Punteggio complessivo di ....., così	
	formato: Punteggio Offerta Tecnica ..... + Punteggio Offerta Economica	
	.....;	
	che l'Amministrazione Concedente, con provvedimento del ..... n...., ha	
	quindi ritenuto di aggiudicare alla Ditta ..... la concessione del servizio	
	di che trattasi;	
	che il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini	
	della stipula del presente Contratto che forma parte integrante dello stesso,	
	ancorché non materialmente allegata;	
	che l'Amministrazione Concedente ha avanzato, per il tramite della Banca	
	Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di “informativa” prot .....del	
	....., di cui all'art. 91 del decreto legislativo n.159/2011, e che non	
	essendo intervenuto riscontro entro i termini fissati dall'art. 92 del	
	medesimo decreto legislativo, si procede alla stipula, con riserva di	
	recesso nell'ipotesi indicati dal citato art. 92;	
	che il Concessionario, con la sottoscrizione dell'atto di regolamentazione	

	del servizio, sarà altresì assoggettato ad accettare tutti i patti e le	
	condizioni in esso contenuti;	
	che, dovendosi ora addivenire alla stipula del Contratto, le parti dichiarano	
	il rispettivo codice fiscale/P.IVA, domicilio e indirizzo di posta elettronica	
	certificata:	
	1) Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria	
	– Provveditorato Regionale per il Lazio, Abruzzo e Molise - C.F. 804195	
	60588, Via S. Francesco Di Sales 35, pec: <a href="mailto:prot.pr.roma@giustiziacert.it">prot.pr.roma@giustiziacert.it</a>	
	in seguito denominato più brevemente “Amministrazione” o	
	“Amministrazione Concedente”;	
	2) Ditta ..... - Codice Fiscale C.F. .... - Sede legale ..... - PEC:	
	....., in seguito denominata più brevemente “Concessionario”;	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	le Parti, come innanzi costituite, mentre confermano e ratificano la	
	precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente	
	Contratto, convengono e si impegnano a rispettare quanto segue.	
	<b>Art. 1 - (Significato delle abbreviazioni)</b>	
	Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto.	
	Capitolato Tecnico: il documento, compresi gli allegati e le appendici in	
	esso menzionati, contenente la definizione dei Servizi oggetto della	
	concessione in gara, la descrizione del contenuto e delle modalità dello	
	svolgimento del servizio, le condizioni generali per la stipula del contratto	
	e la sottoscrizione dell’Atto di regolamentazione, nonché le condizioni e	
	presupposti della sua risoluzione; le modalità di controllo della fase	
	esecutiva del contratto;	

	Disciplinare di gara: il documento, compresi gli allegati in esso	
	menzionati, facente parte integrante dei documenti di gara, contenente le	
	condizioni generali per la stipula del presente Contratto e la sottoscrizione	
	dell'Atto di regolamentazione, i termini e le modalità di partecipazione	
	alla gara; le condizioni e le modalità di aggiudicazione della gara;	
	Contratto: il presente contratto che verrà stipulato dall'Amministrazione	
	contraente con l'impresa aggiudicataria per la concessione del Servizio per	
	il Sopravvitto relativamente al Lotto n..... (istituti penitenziari di.... );	
	Art. 2 – (Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile)	
	Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte	
	integrante, sostanziale ed essenziale, anche se non materialmente allegati,	
	del presente Contratto:	
	• Capitolato Tecnico con relative appendici e relativi allegati;	
	• Offerta Tecnica, presentata dal Concessionario per il Lotto di gara n... di	
	riferimento	
	• Offerta Economica - con annesso PEF -, presentata dal Concessionario	
	per il Lotto di gara n.... di riferimento.	
	Resta inteso che, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei	
	documenti allegati e quelle del presente Contratto, si intenderanno	
	applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più	
	favorevole per l'Amministrazione concedente.	
	L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:	
	a) dalle clausole del presente Contratto relativi allegati che costituiscono la	
	manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra	
	l'Amministrazione Concedente e il Contraente Concessionario;	

b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, e, più in particolare, alle norme tecniche rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del presente Contratto, ovvero, che pur non essendo state ancora rese obbligatorie siano state già concordate alla data anzidetta;
c) dal Capitolato Tecnico e dalle appendici e dagli allegati ad esso acclusi ed in esso menzionati, poste a base della gara di concessione, di cui il Concessionario ha preso piena ed esauriente conoscenza;
d) dal Patto di integrità;
e) dall'Ordinamento penitenziario: Legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii.;
f) Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario: il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii.;
g) dal Codice dei contratti: D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
h) dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 04 aprile 2020
i) dal Codice civile;
j) dalla L.241/90;
k) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
m) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
n) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
o) La Concedente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a

	comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di	
	esecuzione del presente contratto;	
	Art. 3 – (Oggetto del Contratto)	
	L'erogazione del servizio dovrà essere garantita dal Concessionario nei	
	termini e nei luoghi dell'istituto indicati nel Capitolato Tecnico e	
	dettagliati nell'Atto di regolamentazione del Servizio.	
	La concessione ha per oggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 7,	
	dell'Ordinamento penitenziario (L. 354/1975) e dell'art. 12, del	
	Regolamento di esecuzione (DPR. 230/2000) - cui si rinvia integralmente	
	per gli aspetti di maggior dettaglio -, il Servizio per il Sopravvitto, che si	
	espleta presso ogni Istituto Penitenziario delle Regioni Lazio, Abruzzo	
	e Molise, e si caratterizza come la gestione di un servizio finalizzato	
	alla vendita – previo approvvigionamento – di una serie di generi o	
	prodotti alimentari e non alimentari di consumo (cc.dd. di sopravvitto),	
	contemplati in apposito elenco/listino (c.d. Modello 72), dei quali è	
	consentito, ai ristretti, l'acquisto con propri fondi disponibili (“peculio,	
	o “fondo detenuti”), su autorizzazione della stessa Direzione dell'Istituto	
	penitenziario e nei limiti previsti dalla normativa vigente.	
	Il Concessionario è chiamato, altresì, a garantire, in tempi congrui, anche	
	l'effettuazione di quegli acquisti richiesti eventualmente dai ristretti	
	mediante specifico modulo/istanza (“Modello 393”) –, per prodotti che	
	non sono contemplati nell'elenco/listino (c.d. Modello 72) e che vengano	
	eventualmente autorizzati dalla Direzione.	
	Il servizio reso dal Concessionario è interamente remunerato dal prezzo	
	corrisposto dai ristretti per gli acquisti autorizzati di quei generi o prodotti	

	consentiti, effettuati con i propri fondi disponibili presso l'Istituto	
	ospitante (c.d. Fondo detenuti) e, in nessuna parte, vi è contribuzione posta	
	a carico dell'Amministrazione.	
	La "Matrice dei Rischi - redatta secondo un modello strutturato in forma	
	tabellare come da par. 5.7 delle Linee Guida ANAC – ed allegata al	
	Capitolato Tecnico, rappresenta un documento di sintesi dell'analisi dei	
	rischi connessi al servizio, che fornisce elementi di valutazione al fine di	
	identificare, quantificare e correttamente allocare i rischi connessi	
	all'esecuzione dei servizi oggetto della concessione.	
	Art. 4 - (Durata, Valore e Corrispettivo della Concessione)	
	La durata della presente concessione di 5 (cinque) anni, decorrenti dal.....	
	(oppure), dal....., quale data di avvio ex art. 32, comma 8, del D. Lgs	
	50/2016, dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza dell'affidamento in	
	concessione del servizio di che trattasi come disposto	
	dall'Amministrazione concedente con decreto n. .... del .....	
	Il valore stimato della concessione per cui è contratto è pari ad €.....,.	
	come complessivamente calcolato ai sensi dell'art. 167, comma 4, del	
	D.lgs. 50/2016, sulla base del dato (ricavi) evincibile dal Piano Economico	
	Finanziario (PEF) di massima, allegato al Capitolato.	
	A titolo di corrispettivo della presente Concessione, al Concessionario è	
	riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare	
	economicamente il servizio oggetto del contratto, con assunzione a proprio	
	carico del rischio operativo legato alla gestione del servizio medesimo.	
	Trattasi di concessione di servizi con prestazioni "calde", in quanto dotata	
	di un'intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi dall'utenza,	



	in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare	
	adeguatamente il capitale coinvolto nell'arco della vita della concessione	
	stessa. Il volume dell'attività di vendita dipende dalla domanda interna e	
	l'Amministrazione concedente non assume alcun impegno sul volume	
	delle vendite, nemmeno su un volume minimo. In tale contesto, il Servizio	
	per il Sopravvitto in concessione è comunque reso in assenza di	
	concorrenza, fatte salve limitate eccezioni, riconducibili ad alcuni generi o	
	prodotti eventualmente derivanti dalla promozione di attività di	
	autoproduzione che costituiscono elemento del trattamento penitenziario	
	(a tal proposito si veda quanto riportato nella "Matrice dei rischi" allegato	
	n. 1 al Capitolato Tecnico). In tali eventuali limitate ipotesi, l'autorità	
	dirigente dell'istituto, infatti, può consentire ai ristretti di poter	
	acquistare direttamente tali generi o prodotti al di fuori dal servizio in	
	concessione, nulla potendo, in contrario, eccepire il Concessionario.	
	L'esigenza dei ristretti di acquistare generi che possano rendere più	
	dignitosa la detenzione deve bilanciarsi con l'esigenza	
	dell'Amministrazione di garantire e tutelare l'ordine e la sicurezza	
	all'interno di ogni Istituto penitenziario (intesa, anche, come sicurezza, in	
	generale, della comunità penitenziaria con riguardo anche, ad esempio,	
	alla salute). Il bilanciamento di tali interessi potrebbe portare, in marginali,	
	eccezionali ipotesi e per il tempo strettamente necessario, ad una limitata e	
	temporanea contrazione del Servizio (vedasi Allegato 1 "Matrice dei	
	rischi"), cioè limitazione del sopravvitto per gravi motivi concernenti:	
	l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto; la tutela di interessi	
	primari, quali la sanità e salute della collettività penitenziaria.	

	Il piano economico finanziario del Concessionario potrà essere oggetto di	
	revisione nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 165, comma 6	
	del D.lgs. n. 50/2016.	
	Art. 5 - (Modifica della Concessione durante il periodo di efficacia)	
	Nel periodo di efficacia della concessione la stessa potrà essere modificata	
	secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 175, del D.lgs.	
	50/2016 e ss.mm.ii..	
	Qui di seguito, si prevedono espressamente le clausole di revisione del	
	contratto di concessione in fase di esecuzione a cui è consentito ricorrere,	
	senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, qualora non	
	siano superati i limiti quantitativi previsti dall'art 175, comma 2, del	
	Codice, tenuto conto del valore della concessione iniziale di cui al	
	precedente paragrafo 2.1:	
	– chiusura o trasformazione di una o più sedi penitenziarie, con obbligo a	
	carico del Concessionario di garantire la prosecuzione del servizio presso	
	le restanti sedi o la/e trasformata/e sede/i, a fronte di preavviso di almeno	
	30 giorni dell'Amministrazione concedente;	
	– estensione del servizio di sopravvitto ad altre sedi degli Istituti	
	penitenziari che dovessero essere aperte durante il periodo di efficacia	
	della concessione, a fronte di preavviso di almeno 60 giorni da parte	
	dell'Amministrazione concedente;	
	– Sospensione/contrazione di generi o prodotti già esistenti nell'elenco	
	“Modello 72”, al ricorrere di determinati presupposti (ad es. richieste	
	provenienti da parte della popolazione detenuta; soppressione di prodotti	
	per modifiche del mercato o per motivi di sicurezza interna e di sanità,	

	etc.).	
	Considerata la particolare natura del servizio per il Sopravvitto,	
	l'Amministrazione per il tramite della Direzione dell'Istituto interessato si	
	riserva la facoltà di sospendere o limitare lo stesso per gravi motivi di	
	ordine e sicurezza (ad es. rivolte), nonché per la tutela di superiori	
	interessi primari della collettività penitenziaria (ad es., per gravi motivi	
	sanitari). Il citato potere rientra nell'ambito dell'ipotesi disciplinata	
	dall'art 175, primo comma lett. c) del Codice dei Contratti, trattandosi di	
	modifiche non prevedibili dall'Amministrazione con l'ordinaria diligenza	
	che, in ogni caso, non determinano una alterazione generale della natura	
	della concessione.	
	La sospensione o la contrazione del sopravvitto potranno essere disposte	
	per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che l'hanno	
	determinata, la Direzione dell'Istituto dovrà disporre la ripresa	
	dell'esecuzione del servizio.	
	A prescindere dalle clausole sopra previste, al ricorrere delle previste	
	condizioni, rimangono fermi tutti gli altri casi di modifica del contratto di	
	concessione durante il periodo di efficacia e di cui all'art. 175 del codice.	
	Art. 6 - (Regime IVA)	
	Il presente atto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad	
	IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38	
	del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.	
	Ai servizi in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura di	
	quanto previsto dalla normativa di riferimento per le diverse tipologie e	
	nature dei generi o prodotti in vendita mediante il servizio in concessione.	

	Art. 7 – (Interruzione e sospensione del servizio)	
	Il Concessionario è obbligato, senza alcuna eccezione, ad assicurare la	
	continuità del Servizio che, in quanto destinato a persone private della	
	libertà personale, non può subire sospensioni o interruzione alcuna,	
	nemmeno nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni	
	forma di tutela prevista per legge.	
	E' ammessa la sospensione dell'esecuzione in modalità ordinaria del	
	Servizio nei soli casi di forza maggiore. In tali ipotesi, il Fornitore dovrà	
	garantire, se possibile, livelli minimi di espletamento del Servizio	
	preventivamente concordati con l'Autorità Dirigente, in misura	
	adeguatamente organizzata. Qualora ciò non sia oggettivamente possibile,	
	l'Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di provvedervi con ogni	
	mezzo, pur di garantire la continuità delle prestazioni.	
	Anche con riferimento all'esercizio del diritto di sciopero, il	
	Concessionario si impegna a garantire la continuità del Servizio nel	
	rispetto della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e ss.mm.ii., nonché delle	
	determinazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della citata	
	legge che trova piena applicazione nell'ambito dell'erogazione del	
	Servizio in questione, trattandosi di Servizio pubblico essenziale.	
	L'Autorità Dirigente dell'Istituto e il RUP dovranno essere informati dal	
	Concessionario, sia in caso di sciopero del personale che per qualsiasi	
	altro evento che possa in qualche modo influire sull'espletamento del	
	Servizio, con un preavviso di almeno cinque giorni, ove le circostanze e la	
	natura dell'evento lo consentano, pena l'applicazione della penale di cui al	
	par. 5.5.	

	L'Amministrazione, pertanto, si riserva il diritto di garantire la continuità	
	del Servizio con ogni mezzo in sostituzione del Concessionario, con	
	addebito allo stesso, nei casi in cui non ricorra la forza maggiore, delle	
	relative spese, nessuna esclusa, anche attraverso l'affidamento temporaneo	
	ad altro Concessionario. L'addebito potrà avvenire sulla cauzione a	
	garanzia degli adempimenti contrattuali. L'intervento in sostituzione, da	
	parte dell'Amministrazione, avverrà nei modi e alle condizioni ritenute	
	dalla stessa più adeguate, individuandosi, quale fine, la salvaguardia del	
	diritto alla salute e alla integrità delle persone in vinculis e, in	
	conseguenza, dell'ordine e della sicurezza dell'Istituto.	
	Qualora la sospensione o la interruzione del Servizio dovessero protrarsi	
	oltre il limite di 10 giorni, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile	
	giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del	
	Codice dei contratti.	
	Si ribadisce che l'esigenza dei ristretti di acquistare generi che possano	
	rendere più dignitosa la detenzione deve tuttavia bilanciarsi con l'esigenza	
	dell'Amministrazione di garantire e tutelare l'ordine e la sicurezza	
	all'interno dell'Istituto (intesa, anche, come sicurezza, in generale, della	
	comunità penitenziaria con riguardo anche, ad esempio, alla salute). Il	
	bilanciamento di tali interessi potrebbe portare, in marginali, eccezionali	
	ipotesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario, ad una limitata	
	temporanea contrazione del Servizio, mediante l'esercizio da parte	
	dell'Amministrazione concedente - più in particolare della Direzione	
	dell'istituto penitenziario – del potere di limitazione del servizio per il	
	sopravvitto per gravi motivi di ordine e sicurezza, nonché per l'impellente	

	tutela di superiori interessi primari della collettività penitenziaria (es., per motivi sanitari).	
	Art. 8 – (Luoghi di espletamento e descrizione del Servizio)	
	Il Servizio di Sopravvitto si espleta, come detto, presso ogni Direzione di Istituto penitenziario - Lotto n. .... (Istituti di.....) -, attraverso la gestione di un servizio finalizzato alla vendita – previo approvvigionamento – di una serie di generi o prodotti alimentari e non alimentari di consumo (cc.dd. di sopravvitto), contemplati in apposito elenco/listino (c.d. Modello 72), dei quali è consentito ai ristretti l’acquisto con propri fondi disponibili (“peculio, o “fondo detenuti”), su autorizzazione della stessa Direzione dell’Istituto penitenziario e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tali generi o prodotti del “sopravvitto” - individuati nel Regolamento interno di ciascun Istituto e contemplati in apposito elenco/listino prezzi denominato, come innanzi riferito, “Modello 72” -, sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad alimenti e bevande di facile e pronta preparazione, frutta e verdura, articoli per l’igiene e la cosmesi, casalinghi tipo stoviglieria, bombolette/cartucce gas e relativi fornelli, articoli di cartoleria di uso comune, abbigliamento intimo, ed i prezzi per il loro eventuale acquisto sono a carico dei ristretti richiedenti secondo regole, procedure e limiti fissati (cfr. Capitolato Tecnico).	
	Detti Modelli 72 non sono statici, ma, nel tempo, modificabili in ragione di nuovi prodotti e nuove marche, di nuove esigenze, delle proposte in tal senso effettuate dal Concessionario, tenuto conto della domanda interna, della dinamicità del mercato esterno, dell’incidenza di eventuale nuova	

	normativa, in un’alternanza di iniziative tra Amministrazione Concedente	
	e Concessionario, avuto sempre riguardo al bilanciamento delle esigenze	
	di ordine e sicurezza interna che connotano la specificità della realtà	
	penitenziaria. Il bilanciamento di tali interessi potrebbe portare, in	
	marginali, eccezionali ipotesi e per il tempo strettamente necessario,	
	ad una limitata e temporanea contrazione del Servizio (vedasi	
	“Matrice dei rischi”), cioè limitazione del sopravvitto per gravi motivi	
	concernenti: l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto; la tutela e	
	la salute di interessi primari, quali la sanità e salute della collettività	
	penitenziaria.	
	I generi del Sopravvitto venduti tramite il servizio in concessione devono	
	essere consegnati in tempi congrui per la successiva distribuzione. Il	
	prezzo di vendita dei generi è posto a carico del ristretto richiedente	
	secondo regole, procedure e limiti fissati. La vendita è, difatti,	
	previamente autorizzata dalla Direzione, secondo limiti di spesa	
	settimanali e mensili periodicamente aggiornati dall’Amministrazione	
	Penitenziaria.	
	Il pagamento è effettuato da parte della Direzione dell’Istituto con	
	riferimento ad un periodo mensile di contabilizzazione, mediante i fondi	
	disponibili (peculio) dei detenuti che hanno usufruito del Servizio,	
	previo accertamento di ciascuna provvista e previa acquisizione della	
	pertinente documentazione contabile e fiscale.	
	Il Concessionario è chiamato, altresì, a garantire, in tempi congrui, anche	

	l'effettuazione di quegli acquisti richiesti eventualmente dai ristretti	
	mediante specifico modulo/istanza ("Modello 393") –, per prodotti che	
	non sono contemplati nell'elenco/listino (c.d. Modello 72) e che vengano	
	eventualmente autorizzati dalla Direzione. In tale specifica ipotesi, i beni	
	sono consegnati dall'Impresa muniti di scontrino fiscale del venditore che	
	ne comprovi la spesa e, pertanto, rispetto a tali beni si attua, nei confronti	
	del Concessionario, un mero rimborso del prezzo del bene sempre	
	mediante i fondi dei ristretti richiedenti.	
	Art. 9 (Modalità ed esecuzione delle prestazioni)	
	Al fine di garantire un'ottimale livello di qualità ed un elevato livello di	
	sicurezza, nell'esecuzione del Servizio il Concessionario deve operare a	
	regola d'arte e dovrà provvedere direttamente a tutte le fasi costituenti	
	l'attività, in particolare obbligandosi a:	
	a) approvvigionare, custodire, conservare i generi o prodotti;	
	b) assicurare che i prodotti in vendita, alimenti e bevande,	
	confezionati o sfusi, dovranno essere di prima qualità, sempre freschi o di	
	recente acquisto. I prodotti confezionati dovranno riportare le etichette a	
	norma dei requisiti di legge; quelli eventualmente sfusi e porzionati a cura	
	del personale del concessionario, dovranno essere confezionati in	
	contenitori/sacchetti singoli nel rispetto delle regole di igiene e	
	confezionamento degli alimenti;	
	c) provvedere, con propri mezzi, alla consegna dei generi o prodotti	
	di cui è stato richiesto l'acquisto direttamente <u>presso il/i punto/i oppure</u>	
	<u>locale/i indicati dalla Direzione dell'Istituto</u> , ai fini della loro successiva	
	distribuzione ai ristretti. La consegna dei generi o prodotti dovrà essere	



	assicurata in fascia oraria antimeridiana nei giorni indicati e convenuti con	
	la Direzione dell'Istituto, comunque, entro:	
	- Il giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di acquisto	
	inviata dalla Direzione, fatta eccezione per i generi “freschi” per i quali il	
	termine è fissato al secondo giorno successivo alla data di ricezione della	
	richiesta di acquisto;	
	- 72 (settantadue) ore (lavorative, domenica e festivi esclusi), dalla	
	presentazione della richiesta di acquisto – autorizzata -, per i generi o	
	prodotti non contemplati nell'elenco del “Modello 72” e richiesti con	
	specifico “Modello 393”.	
	A tal proposito, si sottolinea che l'aspetto relativo alla periodicità della	
	consegna dei generi o prodotti richiesti, con indicazione delle giornate	
	della settimana interessate - suscettibile di variazioni in programmazione	
	delle festività, ricorrenze o particolari esigenze -, sarà convenuto dal	
	concessionario con l'Autorità dirigente dell'Istituto;	
	d) provvedere alla gestione dei “resi”, cioè dei generi o prodotti del	
	sopravvitto consegnati ma restituiti in quanto non rivelatisi idonei o	
	conformi secondo la normativa vigente o criterio di buona qualità;	
	e) provvedere alla gestione delle scorte e delle eccedenze,	
	esercitando la massima diligenza circa il deterioramento e le relative date	
	di scadenza, nonché garantendo <u>l'obbligatoria continua disponibilità</u> e,	
	quindi, consegna - allorquando richiesto -, dei generi e prodotti di ampio e	
	diffuso utilizzo di cui al precedente paragrafo (ossia: pasta; pancarrè,	
	pelati e passata di pomodori; farina; olio di semi e olio di oliva; uova;	
	zucchero; caffè; merendine e biscotti per la prima colazione; acqua e	

	bevande comuni; prodotti per l'igiene personale di base; "fornelletti a gas" con relative ricariche - esclusivamente della tipologia elencato nei Modelli 72 -;	
	f) assicurare il rispetto della c.d. "catena del freddo" per i generi o prodotti congelati/surgelati;	
	g) provvedere, autonomamente e a proprie spese, a quanto eventualmente necessario secondo la specifica vigente normativa in materia, per la predisposizione e la gestione del programma di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - riferito a tutte le fasi in cui si articolerà il servizio oggetto della Concessione -;	
	h) ottenere le eventuali licenze, permessi e autorizzazioni, necessarie per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della presente Concessione.	
	La gestione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto appena sopra e nell'intero Capitolato prestazionale, nonché proposto ed impegnato nell'ambito dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica in sede di partecipazione alla procedura ai fini dell'aggiudicazione della concessione;	
	i) (a seconda della presenza e tipo di impegno in Offerta Tecnica) a garantire la disponibilità di vendita - mediante inserimento nell'elenco/listino del "Modello 72" -, di almeno n. .... (.....) marche o brands differenti dello stesso genere o prodotto, di cui n... notoria/famosa che gode dello stato di rinomanza e n.... meno conosciuta (ad es., da hard-discount), per quanto attiene, i generi o prodotti alimentari di seguito	

	indicati: Pasta; Passata di pomodoro – Pelati; Riso; Olio di semi; Olio	
	di oliva; Caffè; Biscotti; Fette biscottate; Cracker; Formaggi	
	spalmabili; Mozzarella; Affettati sottovuoto; Scatolame (pesce, carne,	
	legumi); Pizza surgelata; Merendine; Cioccolato; Prodotti tipici	
	natalizi e pasquali;	
	ii) (eventualmente altro, a seconda del tipo di impegno contenuto	
	nell’Offerta Tecnica).....	
	Fatte salve le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in rispetto di	
	quanto indicato in Offerta tecnica e nell’Offerta Economica, il	
	Concessionario può sviluppare il Servizio nel modo che ritenga opportuno.	
	La sua esecuzione deve, comunque, avvenire con modalità e termini tali	
	da non arrecare alcun pregiudizio all’Amministrazione ed all’immagine	
	della stessa, uniformandosi ai criteri e alla disciplina per il mantenimento	
	dell’ordine e della sicurezza previsti nel regolamento di Istituto.	
	I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere garantiti dal	
	Concessionario con le specifiche temporali (giornate ed orario) convenute	
	con la Direzione di ogni Istituto penitenziario. Il Concessionario accetta di	
	non avere nulla a pretendere nel caso in cui la Direzione dell’Istituto	
	modifichi per motivi organizzativi interni le periodicità delle consegne (i	
	giorni e gli orari) in corso di validità della Concessione e si obbliga a	
	svolgere i servizi oggetto della presente Concessione secondo eventuale	
	nuova tempistica stabilita.	
	Il servizio dovrà essere effettuato da personale idoneo e professionalmente	
	adeguato all’incarico ricoperto.	
	L’Amministrazione concedente per il tramite della Direzione dell’Istituto	

	si riserva la facoltà di effettuare qualunque controllo di qualità dei prodotti	
	in vendita e di richiedere il cambio di qualità, fino al raggiungimento del	
	livello previsto.	
	La presenza sui luoghi del personale delegato della Direzione e della	
	prevista rappresentanza dei ristretti – presenza che può essere anche	
	saltuaria – non esonera minimamente il Concessionario dalla	
	responsabilità circa la perfetta esecuzione del servizio, ancorché i difetti	
	che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l’esecuzione e,	
	ancora, nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce,	
	infatti, che l’onere del Concessionario è quello della perfetta esecuzione in	
	relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta a	
	esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.	
	Art. 10 (I prezzi praticati alla vendita)	
	I prezzi dei generi o prodotti in vendita mediante il servizio in concessione	
	per il Sopravvitto non possono essere superiori a quelli comunemente	
	praticati nel luogo in cui è sito l’Istituto (art. 9, Ordinamento	
	penitenziario).	
	La Direzione di ogni Istituto penitenziario, al fine di tale adeguamento dei	
	prezzi dei generi o prodotti di sopravvitto, secondo quanto previsto	
	dall’art. 12, comma 6, del Regolamento di esecuzione, assume,	
	mensilmente informazioni dall’autorità comunale sui prezzi correnti	
	all’esterno e relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita mediante il	
	servizio in concessione per il Sopravvitto, oppure, effettua un controllo sui	
	prezzi praticati per i medesimi corrispondenti generi negli esercizi della	
	grande distribuzione più vicini all’Istituto [esercizi identificati dall’art. 4,	

	lettera f) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114].	
	Per i prodotti di marca non notoria, anche avuto riguardo alla sola classe e	
	tipologia di appartenenza del prodotto, il rilevamento dei prezzi verrà	
	effettuato presso esercizi hard discount o similari - più vicini al singolo	
	Istituto -.	
	Con esclusivo riferimento ai generi di “frutta e verdura”, in considerazione	
	della più elevata volatilità del loro mercato, l’assunzione di informazione	
	sui rispettivi prezzi può essere fatta con cadenza quindicinale piuttosto che	
	mensile.	
	Il Concessionario è stato selezionato anche sulla base dello sconto	
	percentuale - in ribasso -, rispetto ai prezzi correntemente praticati	
	all’esterno, negli esercizi della grande distribuzione più vicini ai singoli	
	Istituti, che ha offerto - nell’ambito dell’Offerta Economica – per ciascuna	
	delle 6 (sei) differenti predeterminate “macro-categorie” merceologiche,	
	ossia per i generi o prodotti di tipologia alimentare ricompresi in ognuna	
	di esse.	
	Pertanto, circa i prezzi di vendita da praticare ai generi o prodotti del	
	sopravvitto si configura quanto qui di seguito:	
	1. generi o prodotti di Sopravvitto <u>non riconducibili</u> a quelli	
	ricompresi in ognuna delle predeterminate specifiche 6 (sei) “macro-	
	categorie”: <u>il loro prezzo di vendita non può eccedere, in ogni caso, quello</u>	
	<u>correntemente praticato all’esterno – negli esercizi della grande</u>	
	<u>distribuzione più vicini ai singoli - per i generi o prodotti corrispondenti</u>	
	(art. 9, cit.);	
	2. generi o prodotti di tipologia alimentare di sopravvitto	

	<u>riconducibili</u> a quelli ricompresi in ognuna delle predeterminate 6 (sei)	
	“macro-categorie” di seguito elencate: il loro prezzo di vendita sarà	
	determinato <u>applicando, sui prezzi dei generi o prodotti corrispondenti</u>	
	<u>correntemente praticati all'esterno – negli esercizi della grande</u>	
	<u>distribuzione più vicini ai singoli istituti -, il seguente sconto percentuale –</u>	
	in ribasso - offerto in gara per ciascuna specifica predeterminata “macro-	
	categoria”.	
	- ALIMENTARI : sconto del .....%....	
	- BEVANDE: sconto del .....%....	
	- DOLCIUMI/ PASTICCERIA sconto del .....%....	
	- FRUTTA E VERDURA: sconto del .....%....	
	- MACELLERIA: sconto del .....%....	
	- SURGELATI: sconto del .....%....	
	In ragione della modificabilità del “Modello 72” - tenuto conto di possibili	
	nuove esigenze, della dinamicità del mercato esterno, della domanda	
	interna all’istituto che tende a seguire il mercato esterno, delle proposte in	
	tal senso effettuate dal Concessionario (cfr. precedente paragrafo 3.3.1) -,	
	allorquando vi sia il consenso dell’autorità dirigente dell’Istituto	
	all’inserimento nell’elenco “Modello 72” di nuove tipologie di generi o	
	prodotti alimentari, dei quali sia possibile l’acquisto da parte dei ristretti in	
	corso di esecuzione della concessione, la previsione di tali generi	
	nell’ambito di una delle citate 6 (sei) predeterminate macro-categorie, ai	
	fini della definizione della percentuale di sconto da applicare rispetto al	
	prezzo praticato all’esterno per generi corrispondenti, è stabilita dalla	
	stessa Direzione dell’Istituto in considerazione dell’attinenza	

	merceologica, previa comunicazione al Concessionario.	
	Art. 11 – (I locali e gli spazi per il Servizio)	
	L’Amministrazione Concedente assegna in uso al Concessionario, ove	
	disponibili, gli spazi per l’esercizio del Servizio, con particolare	
	riferimento ai locali per lo stoccaggio e distribuzione dei generi oggetto	
	del servizio, nonché gli impianti e le attrezzature eventualmente esistenti	
	all’interno dei citati locali (celle frigorifere, frigocongelatori ecc.)	
	Limitatamente ai locali, l’assegnazione in uso è disposta a titolo oneroso,	
	secondo le tariffe applicate dalla competente Direzione Regionale	
	dell’Agenzia del Demanio.	
	In caso di indisponibilità di locali o spazi presso le Direzioni, grava sul	
	Concessionario l’onere di trovare idonei luoghi all’esterno per lo	
	stoccaggio dei generi e prodotti necessari all’espletamento del Servizio.	
	Le strutture affidate al Concessionario devono essere da questi utilizzate	
	esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste	
	dall’Amministrazione contraente, salvo diversa autorizzazione.	
	Il Concessionario è tenuto alle riparazioni e ai rifacimenti delle opere	
	danneggiate a causa dell’espletamento del servizio. Le attività di pulizia,	
	igienizzazione e sanificazione dovranno essere effettuate e cadenzate	
	almeno secondo il seguente piano di massima di attività e frequenze	
	standard indicate nel Capitolato.	
	-----	
	-----	
	-----	
	-----	

	Il Concessionario è tenuto ad assicurare la continua e perfetta efficienza degli impianti asserviti ai locali dati in uso per l'espletamento del servizio.	
	Sono, altresì, a carico del Concessionario le spese per l'energia elettrica per l'illuminazione dei locali avuti in uso, per il funzionamento delle attrezzature (celle frigorifero, frigo-congelatori, condizionatori et similia) e di ogni altra apparecchiatura utilizzata per l'espletamento del Servizio.	
	Alla cessazione, per qualsiasi causa, del Servizio, il Concessionario ha l'obbligo di lasciare liberi e sgomberi i locali concessi dall'Amministrazione, salvo cessione di beni e generi al subentrante, e dovrà riconsegnare all'Amministrazione le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature concessi in uso. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, l'Amministrazione constatasse danni dipendenti dalla gestione non diligente da parte del Concessionario, ovvero dall'inadempimento dei suoi obblighi di conservazione e manutenzione previsti, ovvero ancora, da eventuali mancanze di quanto oggetto del verbale di consegna e dell'inventario, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente, addebitando i relativi costi, salvo il risarcimento dei maggiori danni.	
	Il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo per eventuali modifiche apportate ai locali e agli impianti ed è tenuto alla riduzione in pristino a semplice richiesta dell'Amministrazione contraente ove le stesse non siano state espressamente autorizzate. Il Concessionario, previa	



	autorizzazione dell'Amministrazione contraente, ai fini dell'espletamento	
	del Servizio potrà mettere a disposizione e, eventualmente, installare	
	ulteriori attrezzature o macchinari. Tali attrezzature e/o macchinari	
	resteranno di proprietà dello stesso che potrà riprenderseli al termine del	
	rapporto contrattuale.	
	Art. 12 – (Obblighi e adempimenti del Concessionario)	
	Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente Concessione, oltre a	
	adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il	
	Concessionario è obbligato a:	
	a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a	
	perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le	
	condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente	
	Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica,	
	nell'Atto di regolamentazione, nonché nel contratto, per l'intero periodo	
	contrattuale e, a richiesta dell'Amministrazione concedente, per il periodo	
	di eventuale proroga tecnica di 4 (quattro) mesi;	
	b) osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene	
	degli alimenti, la legislazione in materia di somministrazione di alimenti e	
	bevande, la legislazione in materia di trattamento dei rifiuti, nonché a	
	rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;	
	c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di	
	sicurezza in vigore - nonché quelle ulteriori che dovessero essere emanate	
	nel corso di durata del presente contratto -, restando espressamente	
	convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle	
	citare norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del	

	Concessionario;	
d)	osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica;	
e)	manlevare e tenere indenne la Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;	
f)	acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione amministrativa o sanitaria, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'utilizzo delle strutture ovvero per la gestione dei servizi oggetto di concessione;	
g)	presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi per la conduzione dell'attività, eventualmente richiesti dalla normativa vigente, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi in concessione;	
h)	provvedere all'approvvigionamento e al trasporto dei prodotti alimentari, con assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e/o loro naturale deterioramento;	
i)	dotare, a proprie spese, i locali eventualmente presi in consegna delle attrezzature, macchinari, segnaletica interna ed esterna e strumenti idonei e funzionali allo svolgimento dell'attività, in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, accessibilità, igiene e sanità;	
j)	essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse,	

	canoni demaniali e consumo utenze, inerenti alla gestione dell'attività e	
	agli spazi concessi;	
	k) provvedere alle pulizie, disinfestazione e derattizzazione dei	
	locali, di pulizia degli arredi, delle apparecchiature e di tutte le	
	attrezzature, fisse e mobili, necessarie ai fini dell'esecuzione dei servizi	
	oggetto del presente contratto oltre che alla pulizia giornaliera,	
	sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici, nel rispetto di quanto	
	indicato nel presente Capitolato;	
	l) mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici	
	interventi di manutenzione ordinaria i locali eventualmente concessi in uso	
	con relativa attrezzatura, ai fini della corretta esecuzione dei servizi	
	oggetto del presente Capitolato, secondo il piano di manutenzione ed i	
	manuali d'uso e manutenzione;	
	m) regolamentare l'entrata e l'uscita del proprio personale e dei	
	propri fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e	
	spazi appositamente destinati, previamente concordati con l'Autorità	
	dirigente;	
	n) informare tempestivamente la Concedente, di eventuali	
	sospensioni dei servizi in concessione determinati da cause di forza	
	maggiore (scioperi, altri eventi.), così da consentirne, in ogni caso, la	
	preventiva comunicazione agli utenti;	
	o) assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge	
	12.6.1990 n. 146 e s.m.i. recante "Norme sull'esercizio del diritto di	
	sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della	
	persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di	

	garanzia dell'attuazione della legge";	
	p) non adibire i locali ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli	
	per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente Capitolato,	
	fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dalla	
	Concedente;	
	q) consentire all'Amministrazione concedente e all'Autorità	
	dirigente dell'Istituto di procedere, in qualsiasi momento e anche senza	
	preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto,	
	impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per	
	consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
	r) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale	
	che dovessero essere impartite dalla Concedente, nonché a dare immediata	
	comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza	
	sull'esecuzione del contratto;	
	s) comunicare alla Concedente, entro 10 giorni dall'intervenuta	
	modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di	
	impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.	
	Art. 13 (Obblighi e oneri a carico della Concedente)	
	La Concedente, per il tramite la Direzione dell'Istituto, è tenuta a:	
	a) mettere in grado il Concessionario di svolgere correttamente i servizi	
	oggetto di concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a	
	fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza, tra cui in	
	particolare: 1) l'individuazione dei generi di cui è ammessa la vendita e	
	loro elencazione nel Modello 72 con indicazione del prezzo di vendita	
	– art. 14, comma 1, DPR 230/2000 "Regolamento di esecuzione"; 2) la	

	raccolta delle richieste di acquisto presentate dai ristretti – sia di generi	
	inclusi nel Modello 72, sia richieste tramite “modello 393”; 3) la	
	verifica della capacità di spesa del detenuto, sia in termini di osservanza	
	dei limiti settimanali e mensili stabiliti dall’Amministrazione (art. 57,	
	Legge 354/1975 – Ordinamento penitenziario), sia in termini di	
	disponibilità finanziaria, cioè solvibilità del ristretto (sussistenza dei	
	relativi fondi sui singoli conti correnti dei ristretti richiedenti	
	l’acquisto); 4) la consegna delle richieste di acquisto al Concessionario	
	per la successiva vendita; 5) la distribuzione ai ristretti richiedenti dei	
	generi venduti e consegnati dal Concessionario;	
	b) comunicare al Concessionario con preavviso di almeno 30 gironi la	
	chiusura o trasformazione di una o più sedi penitenziarie e, con	
	preavviso di almeno 60 giorni l’estensione del servizio di sopravvitto	
	ad altre sedi degli Istituti penitenziari che dovessero essere aperte	
	durante il periodo di efficacia della concessione;	
	c) comunicare al Concessionario, con congruo anticipo (almeno 7 giorni),	
	tutte le informazioni sulle variazioni dei giorni e dell’orario ordinario di	
	funzionamento del servizio che possono avere riflessi sull’attività del	
	Concessionario;	
	Art. 14 – (Notifiche al Concessionario)	
	Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione	
	o comunicazione dipendente dal Contratto sono fatte dall’Autorità	
	dirigente dell’istituto penitenziario in cui è eseguito il servizio in	
	concessione, dal R.U.P., dall’Amministrazione Concedente	
	(Provveditorato Regionale per il L a z i o , A b r u z z o e	

	Molise ), ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a	
	mani proprie del Concessionario o di colui che lo rappresenta	
	nell'espletamento dei servizi oppure possono essere effettuate, a mezzo	
	di posta elettronica certificata. Il Concessionario s'impegna a portare a	
	conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni	
	variazione di domicilio, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.	
	Art. 15 – (Misure a tutela della sicurezza sul lavoro)	
	Il Concessionario dichiara di essere edotto e di accettare	
	incondizionatamente le misure che saranno stabilite dall'Amministrazione	
	a tutela della sicurezza degli Istituti penitenziari presso i quali dovrà essere	
	eseguita la prestazione del servizio, in ordine alla verifica dei generi e	
	prodotti ed in merito all'affidabilità dei soggetti incaricati di curare la	
	fornitura o consegna.	
	Il Concessionario dichiara di essere edotto e di accettare le prescrizioni	
	previste nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza	
	(D.U.V.R.I.) che sarà allegato al Contratto.	
	Art. 16 – (Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di	
	regolarità contributiva - DURC)	
	Il Concessionario deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti	
	collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	
	assicurazione e assistenza dei lavoratori. A tal proposito dichiara che le	
	posizioni assicurative dell'impresa sono le seguenti:	
	INPS - Sede di _____ - matricola n. _____;	
	INAIL – Sede di _____ - codice ditta	
	n. _____.	

	Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, l'Amministrazione concedente	
	agirà secondo quanto previsto dall'art. 30 del Codice.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	dipendente dell'Appaltatore, l'Amministrazione concedente provvederà in	
	base all'art. 30, comma 6, del Codice.	
	Il Concessionario s'impegna:	
	• all'avvio della prestazione a dimostrare l'avvenuta denuncia di nuovo	
	lavoro temporaneo agli enti previdenziali e assicurativi	
	( <a href="https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo/nuovo-lavoro-temporaneo.html">https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-rapporto-</a>	
	<a href="https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo/nuovo-lavoro-temporaneo.html">assicurativo/nuovo-lavoro-temporaneo.html</a> );	
	• ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e	
	prevenzione degli infortuni sul lavoro;	
	• ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela	
	dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.	
	Art. 17 – (Divieto di cessione del Contratto)	
	Il Contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di	
	nullità. Sono fatte salve le circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett.	
	d) del Codice. E' ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell'art. 106,	
	comma 13, del Codice. Per motivi di ordine e sicurezza degli istituti	
	penitenziari e della rilevanza, in tale ottica, che riveste il Servizio per il	
	sopravvitto che deve essere erogato senza interruzioni di sorta,	
	tempestivamente e conformemente a caratteristiche di regolarità, il	
	Concessionario è tenuto inderogabilmente ad eseguire in proprio i servizi	
	previsti dal contratto. In caso di inadempimento da parte del	
	Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il	

	diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.	
	Art. 18 – (Subappalto – Sub-contratti)	
	Si dà atto che il Concessionario ha manifestato l'intendimento di non avvalersi del subappalto /(oppure) di avvalersi del subappalto.....	
	Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del D.lgs. 50/2016. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____, alle imprese indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 174, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016.	
	Ai sensi dell'art. 174 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all'aggiudicazione della Concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del	



	contratto anche per le prestazioni subappaltate. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest'ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D.lgs. n. 196/03. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, D.Lgs. 50/2016. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, del D. Lgs. n. 50/2016.	
	Art. 19 – (Cauzione definitiva a garanzia della prestazione)	
	A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del Contratto, il Concessionario ha costituito una garanzia complessiva pari ad Euro _____(_____/_____), mediante polizza ovvero fidejussione ovvero atto fideiussorio n. _____emessa/o in data _____da _____, con sede in _____-Via _____- autenticata nella firma e nei poteri dal dr. _____,Notaio in _____, in data _____.	
	Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione	

	concedente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le	
	obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.,	
	nascenti dal Contratto e dal regolamento e suoi allegati.	
	La cauzione opererà per tutta la durata del Contratto e sino alla completa	
	ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, certificata dagli	
	esiti positivi della verifica di conformità o della regolare esecuzione. Viene	
	fatta salva la riduzione del massimale garantito in conseguenza di detti	
	esiti positivi.	
	In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Concessionario con la sottoscrizione del presente Contratto anche quelli a	
	fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta	
	espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento	
	del Concessionario, l'Amministrazione concedente ha diritto di rivalersi	
	direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti	
	dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente, fatta salva la	
	possibilità per l'Amministrazione concedente di rivalersi mediante la	
	riduzione o completa estinzione dei crediti del Concessionario vantati nei	
	confronti dell'Amministrazione penitenziaria – in particolare vantati nei	
	confronti del peculio dei ristretti (Fondo detenuti) amministrato dalla	
	Direzione dell'istituto penitenziario ove è prestato il servizio -. Qualora	
	l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione	
	concedente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per	
	qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il	
	termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta	
	effettuata dall'Amministrazione. Il Concessionario si impegna a	

	reintegrare la cauzione – qualora necessaria – fino alla somma garantita	
	corrispondente al periodo del prolungamento della durata del Contratto.	
	In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	
	l'Amministrazione concedente ha la facoltà di dichiarare risolto il	
	Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.	
	Art. 20 – (Assicurazione e gestione sinistri)	
	Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o	
	danni eventualmente causati a persone o beni in dipendenza di condotte,	
	negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività	
	oggetto del Contratto, anche se eseguite da parte di terzi.	
	A garanzia di tale responsabilità, il Concessionario, ha stipulato la polizza	
	assicurativa .....con l'istituto	
	assicurativo..... a beneficio esclusivo	
	dell'Amministrazione contraente (anche tramite “appendice” a polizza già	
	esistente)..... e per l'intera durata del Contratto, a copertura del	
	rischio da responsabilità civile del medesimo Concessionario in ordine	
	allo svolgimento di tutte le attività afferenti al rapporto concessorio, per	
	qualsiasi danno che il Concessionario possa arrecare all'Amministrazione	
	contraente nonché ai terzi, anche con riferimento ai prodotti forniti.	
	I massimali della polizza assicurativa sono pari a .....	
	per sinistro e per anno assicurato. Essi si intendono per ogni evento	
	dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi	
	successivi alla cessazione delle attività dedotte in Contratto. La polizza	
	prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione	
	contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura	

	del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi	
	assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di	
	eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto	
	previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c. Resta ferma l'intera responsabilità	
	del Concessionario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i	
	massimali.	
	Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza	
	assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per	
	l'Amministrazione contraente e, pertanto, qualora il Concessionario non	
	sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di	
	cui trattasi, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il Contratto ai	
	sensi dell'articolo 1456 c.c., con conseguente ritenzione della cauzione	
	prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
	Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente	
	e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio,	
	atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la	
	stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente	
	stipulata, in relazione al presente contratto.	
	In caso di sinistri alle persone e/o alle strutture verificatisi nel corso	
	dell'esecuzione dell'espletamento del Servizio, il Concessionario è tenuto	
	ad avvisare con immediatezza l'Autorità Dirigente che, a sua volta, è	
	tenuta a adottare, direttamente o tramite prescrizioni al Concessionario, gli	
	opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.	
	Dell'evento è trasmessa, senza indugio, apposita relazione	
	all'Amministrazione concedente con cui si descrive il fatto, le cause che lo	

	hanno determinato e le misure adottate.	
	In ogni caso restano a carico del Concessionario tutte le misure e tutti gli	
	adempimenti finalizzati ad evitare il verificarsi di danni alle persone e alle	
	cose, nonché il ripristino, a propria cura e spese, della situazione	
	preesistente o il risarcimento dei danni cagionati ai luoghi, a cose o a terzi	
	determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari	
	provvedimenti e/o misure.	
	Art. 21 – (Tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 legge 13.8.2010, n. 136)	
	Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 136/2010, il Concessionario	
	si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla	
	predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il	
	mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta	
	del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della citata legge	
	136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società	
	Poste italiane S.p.a. comporta l’automatica risoluzione di diritto, ai sensi	
	dell’art. 1456 del codice civile, del presente contratto, senza bisogno di	
	assegnare ulteriore termine per l’adempimento.	
	Il Concessionario si obbliga, a mente di quanto previsto dall’art. 3, comma	
	8 della legge 136/10, ad inserire nei contratti sottoscritti con i con sub-	
	contraenti, a pena nullità assoluta, l’obbligatorietà della tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori	
	e/o sub-contraenti procedono, nell’ipotesi in cui vengano a conoscenza	
	dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità,	
	all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando	
	contestualmente questa Amministrazione e l’Ufficio Territoriale del	

	Governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti il Concessionario si	
	obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste	
	dalla normativa vigente e dal presente contratto, anche copia conforme del	
	sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.	
	Art. 22 – (Penali)	
	La qualità e regolarità del servizio erogato sarà valutata tenendo conto	
	dello schema dell'attività di controllo prevista nell'Atto di	
	Regolamentazione. Le penali verranno applicate previa contestazione	
	dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e	
	da questo comunicate all'Autorità dirigente dell'Istituto in funzione di	
	Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di giorni 5	
	(cinque) dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del	
	Concessionario nei termini, ovvero nel caso in cui l'Autorità dirigente	
	ritenga di non accoglierle, l'Autorità Dirigente applica la penale prevista	
	per la tipologia di inadempienza rilevata e contestata e comunica al RUP	
	l'avvenuta chiusura del procedimento sanzionatorio con l'applicazione	
	della penale. Ferma restando l'applicazione delle penali come in seguito	
	elencate, la Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla	
	base di quanto disposto all'articolo 1382 del Codice Civile, nonché la	
	risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato	
	inadempimento agli obblighi contrattuali. Fatto salvo quanto previsto ai	
	precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere	
	alla Concedente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Concedente	
	dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente	
	articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del	

	Concessionario stesso. Le eventuali maggiori spese sostenute	
	dall'Amministrazione a causa degli inadempimenti e l'importo delle	
	penalità vengono richieste al Concessionario mediante versamento di	
	quest'ultimo alle "Entrate diverse" dello Stato e consegna di ricevuta di	
	comprova, oppure, in mancanza, l'Amministrazione concedente procede	
	ad incamerare dalla cauzione con versamento alle "Entrate diverse" dello	
	Stato.	
	Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga	
	la somma complessiva pari al 10% del fatturato annuo del Concessionario,	
	l'Amministrazione Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di	
	risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso	
	esprese, oltre il risarcimento di tutti i danni.	
	<u>L'ammontare delle penali in relazione alla gravità degli inadempimenti è</u>	
	<u>fissato al paragrafo 5.5 del Capitolato tecnico cui si rimanda quale parte</u>	
	<u>integrante del presente contratto. Nell'ambito della durata del Contratto si</u>	
	<u>può procedere all'applicazione della penale di livello immediatamente</u>	
	<u>superiore a quella prescritta dal presente paragrafo in ipotesi di continuata</u>	
	<u>reiterazione della condotta sanzionabile. Il periodo di riferimento della</u>	
	<u>reiterazione delle condotte sanzionabili si intende circoscritto ad ogni</u>	
	<u>differente annualità del Contratto.</u>	
	Art. 23 – (Controversie)	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del	
	presente Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato	
	raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 206 del Codice,	
	l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale intendendo	

	adire, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il foro competente	
	è quello della sede del Prov. Regionale dell'Am. Penitenziaria per	
	Lazio, Abruzzo e Molise. In ogni caso il Concessionario è	
	comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in	
	alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del Servizio.	
	L'inadempienza a tale obbligo, data la natura di Servizio pubblico	
	essenziale, impone all'Amministrazione concedente di valutare la	
	possibilità della risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c..	
	Art. 24 – (Revisione del piano economico finanziario)	
	La revisione del piano economico finanziario potrà essere effettuata al	
	ricorrere della condizione secondo cui i fatti esterni non imputabili al	
	concessionario devono essere tali da non garantire più in concreto	
	l'equilibrio economico finanziario della concessione, con ciò intendendo	
	che i flussi di cassa (ricavi) non risultano più sufficienti a coprire gli oneri	
	relativi agli investimenti e le spese di gestione. Il venir meno	
	dell'equilibrio economico finanziario deve comunque essere considerato	
	per tutto il periodo residuo di durata della concessione	
	L'eventuale revisione del piano deve comunque consentire la permanenza	
	dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di	
	equilibrio economico finanziario relative al contratto.	
	La revisione del piano potrà essere richiesta al ricorrere di una o più delle	
	seguenti ipotesi, fermo restando quanto previsto dal punto che precede:	
	a) chiusura di uno o più istituti penitenziari per un periodo superiore	
	a 6 (sei) mesi;	
	b) calamità naturale, pandemia, riforma regolamentare che	



	comportino la sospensione del servizio in più di un istituto penitenziario	
	per un periodo superiore a 3 (tre mesi), oppure la contrazione del servizio	
	per un valore pari ad almeno il 50% del valore iniziale della concessione	
	referito ad un periodo di 6 (sei) mesi.	
	Nei casi di revisione del piano economico finanziario l'Amministrazione	
	contraente e il concessionario concorderanno in contraddittorio le misure	
	economico-finanziario e/o operative idonee a garantire l'equilibrio	
	economico finanziario per la durata residuale della concessione.	
	Art. 25 (Lo scioglimento del contratto di concessione: la risoluzione, la	
	cessazione e la revoca del contratto per pubblico interesse)	
	Lo scioglimento del contratto di concessione in via unilaterale da parte	
	dell'Amministrazione concedente si verifica, ai sensi dell'art. 176 del	
	Codice, nelle seguenti ipotesi: cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per	
	inadempimento.	
	Rimane anzitutto fermo in capo all'Amministrazione il potere, autoritativo	
	e discrezionale, di esercitare l'autotutela in seguito alla stipula del	
	contratto.	
	Fermo restando l'innanzi citato potere di autotutela, la concessione può	
	cessare laddove:	
	• il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80	
	del Codice dei Contratti;	
	• la Stazione Appaltante ha violato, con riferimento al procedimento di	
	aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte	
	di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul	
	funzionamento dell'Unione europea;	

	• la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8, Codice dei Contratti.	
	La cessazione non è sottoposta ai termini dell'annullamento in autotutela di cui all'art 21 nonies di cui alla legge n. 241/1990.	
	Qualora la concessione sia risolta per inadempimento dell'Amministrazione aggiudicatrice o sia revocata per motivi di pubblico interesse o sia annullata d'ufficio per vizio non dipendente dal Concessionario, spettano a quest'ultimo il riconoscimento dei valori e gli indennizzi di cui all'art. 176, comma 3 e 4, del Codice. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alle condizioni di pagamento da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice delle somme previste.	
	Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione la disciplina di cui all'art 1453 c.c. e la Stazione Appaltante deve comunicare per iscritto al Concessionario l'intenzione di risolvere il rapporto.	
	Art. 26 (Clausola risolutiva espressa)	
	L'Amministrazione concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:	

a)	sono state superate le soglie di cui all'art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo;
b)	sono state superate le soglie fissate dall'art. 175, comma 4, del D.lgs. 50/2016 nel caso di modifiche sostanziali di cui all'art. 175, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
c)	il Concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Concessione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
d)	il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.A.C.;
e)	la Concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
f)	azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi del successivo articolo 25 “Brevetti industriali e diritto d'autore”;
g)	nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

h)	nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01 e D.lgs. 159/2011, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i)	in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
j)	in caso di violazione del Patto di Integrità: trova applicazione in particolare quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014;
k)	in caso di sospensione delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività concernenti il servizio in concessione, per cause imputabili al Concessionario;
l)	nei casi di cui ai paragrafi del presente Capitolato intitolati "Divieto di interruzione del servizio", "Subappalto e divieto di cessione del contratto", "Garanzia definitiva", "Assicurazione e gestione dei sinistri", "Controllo per la sicurezza dell'Istituto e della riservatezza";
m)	ripetuta violazione degli impegni assunti in sede di Contratto, tale da comportare uno snaturamento delle prestazioni in quelli dedotte;
n)	applicazione di penali nella misura complessiva superiore al 10% del valore del Contratto in corso;
o)	constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
p)	cessione dei crediti in difformità alle prescrizioni normative;
q)	violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010;
r)	fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo del

	Concessionario, salvo il caso di concordato con continuità aziendale.	
	Nelle fattispecie sopra elencate non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241.	
	La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art.1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:	
	a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;	
	b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge, ivi inclusa la decadenza dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.	
	Nel caso in cui l'Amministrazione concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni	

	ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto,	
	l'Amministrazione Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di	
	diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata	
	ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di	
	procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto	
	dell'Amministrazione Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior	
	danno.	
	Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle	
	prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione	
	Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere	
	inferiore a 7 (sette) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le	
	prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in	
	contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga,	
	l'Amministrazione Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando	
	il pagamento delle penali.	
	In tutti i casi di cui ai precedenti punti, fatto salvo il maggior danno	
	l'Amministrazione Concedente incamererà la garanzia definitiva.	
	Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto soltanto	
	al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli	
	oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art.	
	108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.	
	In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin	
	d'ora, a fornire all'Amministrazione Concedente tutta la documentazione	
	tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi	
	all'esecuzione del contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del	

	Concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la	
	maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione Concedente per affidare	
	ad altra impresa le prestazioni ove la Concedente medesima non si sia	
	avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.	
	L'Amministrazione Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei	
	casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 potrà interpellare	
	progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato	
	all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine	
	di stipulare una nuova Concessione per l'affidamento delle prestazioni	
	contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in	
	sede di offerta.	
	Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto	
	compatibile.	
	Art. 27 (Recesso)	
	Nel corso dell'esecuzione della concessione, l'Amministrazione	
	Concedente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto nei casi previsti	
	dalla legge.	
	L'Amministrazione Concedente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere	
	dal Contratto nel caso in cui intervenga normativa o regolamentazione,	
	che disciplinino diversamente il servizio per il sopravvitto. Il recesso potrà	
	essere esercitato, ove ricorrano le condizioni di legge e/o di non	
	realizzabilità del Servizio in tutti gli Istituti inseriti nel Lotto n .....Nel	
	caso di vincolatività, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6.7.2012, n. 95,	
	convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto	
	2012, n. 135, di apposita Convezione stipulata da CONSIP S.p.a. per il	

	medesimo servizio di cui al presente Contratto. In tali casi	
	l'Amministrazione contraente darà formale preavviso della cessazione	
	anticipata del servizio, mediante PEC o raccomandata con avviso di	
	ricevimento o altro strumento con effetti giuridici equivalenti almeno 60	
	giorni prima della cessazione totale del Servizio. Resta fermo quanto	
	previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4,	
	del D. Lgs. n. 159/2011.	
	Art. 28 (Esecuzione in danno)	
	Fermi i rimedi di cui al precedente articolo ed indipendentemente	
	dall'utilizzazione degli stessi, qualora il Concessionario ometta di eseguire	
	il Servizio oggetto del presente Capitolato entro i termini e con le modalità	
	indicate nello stesso o in caso di inadempienza agli obblighi del presente	
	Capitolato, l'Amministrazione contraente garantirà la continuità del	
	Servizio con ogni mezzo in sostituzione del Concessionario con addebito	
	allo stesso delle relative spese, nessuna esclusa, anche attraverso	
	l'affidamento temporaneo ad altro Concessionario di un lotto vicino,	
	applicando una penalità in misura fino ad un massimo del 30% della spesa	
	sostenuta. L'addebito potrà avvenire a valere sulla cauzione a garanzia	
	degli adempimenti contrattuali. L'intervento in sostituzione da parte	
	dell'Amministrazione avverrà nei modi e alle condizioni ritenute dalla	
	stessa più adeguate, individuandosi quale fine, l'assicurazione del diritto	
	alla salute e integrità delle persone in vinculis e, in conseguenza di esso,	
	della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza dell'Istituto.	
	In caso di necessità di carattere transitorio, l'Autorità Dirigente acquisisce	
	l'autorizzazione dell'Amministrazione contraente ad eseguire gli	



	interventi od il Servizio in danno del concessionario.	
	Art. 29 - Interferenze illecite – Patti di integrità	
	L’Impresa si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.	
	L’Impresa si impegna, altresì, a denunciare all’Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o d’altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell’esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.	
	Dei fatti sopra richiamati l’Impresa darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in via riservata – all’Amministrazione concedente (Capo dipartimento e/o Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria).	
	PATTI DI INTEGRITA’ – Oltre ai reciproci adempimenti previsti nel Patto di Integrità, allegato al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale, il Concessionario, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna altresì a rilasciare per tutta la durata del Contratto e ogni qualvolta richiesta dall’Amministrazione apposita dichiarazione attestante l’insussistenza dei fatti sopra richiamati, ivi compresi quelli indicati nel Patto di Integrità; i quali, qualora accertati dall’Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del presente Contratto in danno per	

	violazione di obblighi essenziali.	
	L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di	
	accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria	
	affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.	
	Art. 30 – (Anticorruzione)	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto	
	legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Impresa dichiara di non avvalersi	
	dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati	
	dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di	
	servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle	
	pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto	
	legislativo.	
	Art. 31 – (Efficacia del Contratto)	
	Il presente Contratto, vincolante per il Concessionario fin dalla sua	
	sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione concedente solo dopo che	
	sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di	
	legge.	
	Art. 32 – (Spese a carico del Concessionario per la gestione del	
	servizio)	
	Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla stipulazione	
	ed esecuzione del presente atto di registrazione fiscale, bolli, diritti di	
	segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria ed ogni altra spesa.	
	Art. 33 – (Riservatezza)	
	Il Concessionario ha l'obbligo a adottare ogni accorgimento volto a	
	limitare la divulgazione di informazioni, comunicazioni e quanto altro	

	necessario all'esecuzione del servizio, così come previsto negli Atti tutti di	
	gara.	
	Il Concessionario, il proprio personale, i collaboratori ed eventuali	
	subappaltatori, impiegati nelle attività richieste sono tenuti a mantenere	
	riservato quanto verrà appreso o conosciuto in merito all'organizzazione e	
	all'attività dell'Amministrazione o altro a causa dell'accesso e della	
	permanenza nei locali dell'istituto e, pertanto, a non divulgare in alcun	
	modo e in qualsiasi forma, né farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi	
	titolo per scopi che non siano strettamente necessari all'esecuzione del	
	contratto, i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza in	
	occasione dell'espletamento della concessione.	
	L'Autorità dirigente l'Istituto potrà disporre l'allontanamento di quel	
	personale del Concessionario che contravvenisse alle disposizioni di cui	
	sopra.	
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione	
	concedente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi	
	dell'art. 1456 c.c. e, conseguentemente, il Concessionario sarà tenuto a	
	risarcire tutti danni che dovessero derivare all'Amministrazione a seguito	
	di tale inosservanza.	
	Art. 34 – (Norma di chiusura)	
	Per tutto quanto non disciplinato dal presente Contratto, si rinvia agli atti	
	di gara ed in particolare al Capitolato Tecnico e suoi allegati ed appendici	
	come facenti parte integrante del presente contratto, nonché a tutti i	
	documenti richiamati nel presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.	
	_____	

	Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me	
	redatto su n._____pagine e n.____ righe della presente	
	pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho data	
	lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla	
	loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le	
	prescritte firme marginali sulle pagine e sugli allegati.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	IL RAPPRESENTANTE DELL'AMM/NE	
	IL CONCESSIONARIO	
	L'UFFICIALE ROGANTE	
	Il Concessionario dichiara espressamente di avere piena, particolareggiata	
	e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed	
	atti ivi richiamati, della loro portata e implicazione. Il Concessionario,	
	pertanto, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	Codice Civile, di approvare ed accettare tutte le condizioni e patti ivi	
	contenuti e di avere, in particolare, preso piena conoscenza delle clausole	
	e condizioni, approvandole, di seguito elencate:	
	Capitolato tecnico:	
	.....	
	CONTRATTO:	
	artt .....(come da loro rubrica...)	

[illegible]